



Tribunale di Pavia
Ufficio esecuzioni immobiliari
G.E. dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani
procedura esecutiva immobiliare **R.G.E. N. 44/2024**
custode giudiziario: **IVG di Vigevano**
Tel. 0381/691137 e-mail amministrazionevigevano@ifir.it

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

I° ESPERIMENTO

La Dott.ssa Isabella Nana con studio in Pavia, Viale G. Matteotti n. 81, nominato Professionista Delegato dal Tribunale con ordinanza in data 5/2/2025

A V V I S A C H E

tramite il portale www.astegiudiziarie.it **il giorno 28 MAGGIO 2025, alle ore 10,00**, avrà inizio l'esame delle offerte telematiche della procedura di

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni
LOTTO UNICO

In Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV), Via Fornace San Giuseppe, quota di 1/1 piena proprietà.

Compendio immobiliare semi-indipendente, ad uso in parte residenziale e in parte a capannone e depositi, posto a piano terra, primo e secondo con cortile pertinenziale.

In particolare al piano terra: capannone con locali ad uso uffici, magazzino, depositi e centrale termica; appartamento con soggiorno – cucina, disimpegno, studio, bagno, camera e portico; tettoia, box e ripostigli;

al primo piano: soppalco all'interno del capannone;

al piano secondo: locale sottotetto all'interno del capannone, sottotetti e terrazzo soprastanti l'abitazione e il capannone.

Il tutto riportato al N.C.E.U. del Comune di Sannazzaro de' Burgondi come segue:

☐ **Foglio 7, mappale 624 sub 2, categoria: D/7, Via Fornace San Giuseppe, piano: T – 1 – 2, rendita: € 2.006,76.**

☐ **Foglio 7, mappale 624 sub 3, categoria: A/3, classe 2, vani 4, SC Tot mq 132, escluse aree scoperte mq 121, Via Fornace San Giuseppe, piano: T - 2, rendita: € 132,21.**

☐ **Foglio 7, mappale 624 sub 5, categoria: C/7, classe U, mq 116, SC Tot mq 123, Via Fornace San Giuseppe, piano: T, rendita: € 37,14.**

☐ **Foglio 7, mappale 624 sub 7, categoria C/6, classe 2, mq 46, SC Tot mq 55, Via Fornace San Giuseppe n° 1, piano: T, rendita: € 61,77.**

Il Bene comune non censibile risulta così identificato: Foglio 7, mappale 624 sub 8, categoria: B.C.N.C., Via Fornace San Giuseppe n° 1, piano: T,
Coerenze in corpo della particella 624, secondo mappa C.T.: Nord: mappali 96, Ovest: mappali 96 e 268, Sud: mappale 218, Est: mappali 584.

Stato di possesso dei beni

Giuridicamente libero. Abitazione al P.T. risulta occupato dal debitore così pure i capannoni e tettoie dalla sua ditta individuale in assenza di contratto di locazione.

Il mappale 624 ingloba in parte il mappale 625, di proprietà di terzi, infatti il Perito segnala come a P1° sia presente un'altra abitazione censita come Mappale 624/4 – 625, di proprietà di terzi. A tale

mappale, in base al Certificato Notarile, non competerebbero quote del Mappale 624/8 BCNC, indicato nel Certificato comune solo ai Mappali 624/2, 624/3, 624/5 e 624/7. Il confine tra i mappale 625 (già citato) e il Mappale 624 non sia determinato da recinzioni od altro; pur in presenza di un accesso diretto da strada al mappale 625 e quindi di una scala che collega il mappale 625 al mappale 624/4 posto a P1°, ed escluso dalla procedura, nei fatti vi è promiscuità sulle parti comuni (cortile e vano scala), in assenza di divisioni fisiche. Il Perito formula pertanto specifiche riserve sull'eventualità di comunione anche con il mappale 624/4-625 del mappale 624/8, per usucapione od altro.

Accertamento conformità urbanistico-edilizia e catastali

Il perito evidenzia difformità urbanistico-edilizia e catastali.

Presso l'Ufficio tecnico comunale il perito ha recuperato i seguenti titoli,:

- P.E. N° 1/1986 per "Tamponamento di fabbricato esistente", non rilasciata;
- P.E. N° 121/1987 per "Costruzione casa di abitazione e tamponamento tettoia";
- P.E. N° 143/1990 per "Variante alla PE N° 121/87 per modifiche immobile artigianale";
- P.E. N° 81/1995 per "Modifica copertura e varianti interne";
- P.E. N° 77/1995 a sanatoria per "Modifiche interne e esterne casa di abitazione";
- P.E. N° 40/2011 per "costruzione di tettoia"
- P.E. N° 41/2016 per "costruzione di box";

Risultano mancanti i certificazioni di abitabilità o agibilità pur in presenza di alcune domande. Nell'atto di Compravendita sono indicati anche due condoni edilizi ex L 47/85, ma una riguarda immobili su altro foglio di mappa e l'altra, la N° 114 Prot 7625 del 10.10.1989 riguarda sì la zona ove sorgono gli immobili oggetto della presente procedura, ma non il capannone originario che è rappresentato come già esistente.

Risulta mancante il titolo abilitativo originario per la costruzione della tettoia, che, modificata dalle varie PE elencate ed autorizzate dal Comune, ha dato seguito all'attuale stato degli immobili. Possibile che la costruzione dello stesso sia di origine remota, in un'epoca in cui il Comune non era ancora dotato di strumenti urbanistici. Oltre al mancato reperimento del titolo originario di costruzione, il Perito ha riscontrato diffuse differenze, di seguito specificate.

Con riferimento al capannone, a PT, fatto salvo il locale caldaia, non risultano autorizzate le suddivisioni con la creazione dei vari depositi, della cantina e dell'autorimessa. Sempre all'interno del capannone, non risulta autorizzato il soppalco a P1°, né il sottotetto a P2°, con la scala a chiocciola e il balcone che ne consentono l'accesso. Si segnala inoltre come la struttura del capannone, in origine in acciaio, sia attualmente in cemento armato, salvo la copertura rimasta in capriate metalliche. Tali modifiche potrebbero essere state realizzate con la PE del 1990.

Con riferimento all'abitazione a PT, la stessa risulta internamente conforme da punta di visto distributivo ai titoli abilitativi rilasciati. Non vi è però autorizzazione per l'edificazione del tratto di porticato sul lato sud (il porticato funge da balcone e da innesto per la scala di accesso all'abitazione a P1°, esclusa dalla procedura).

Con riferimento ai locali a P2°, soprastanti l'abitazione, a livello autorizzativo vi è solo un locale sottotetto. la suddivisione in più locali, l'ampliamento sopra parte del capannone, il terrazzo coperto, sono privi di titolo. Risulta inoltre alzata, per tutti i locali, l'intera copertura, che originariamente era unica, essendo quella del capannone.

Con riferimento alla tettoia sul margine Sud del lotto, la stessa è solo in parte autorizzata, poiché lo sviluppo progettuale non interessava tutto il confine. Non si è poi reperita alcuna pratica edilizia relativa ai locali ripostiglio adiacenti la tettoia, pur se gli stessi risultano indicati come esistenti nelle tavole relative alla tettoia. Parte della tettoia è coperta, in base alle foto aeree, da impianto fotovoltaico, di cui non si sono reperite evidenze autorizzative.

Nel cortile è poi presente una piscina semi-interrata e in parte coperta, di cui nuovamente non esiste alcun atto autorizzativo. Nella sostanza vi sono quindi numerose opere che, al momento, devono considerarsi abusive.

Va premesso che, in base al PGT, i beni sono inseriti nelle aree delle "Zone produttive di trasformazione" di cui all'art. 65 delle NTA ed inoltre, assieme ai terreni e fabbricati limitrofi, in un ampio Programma Integrato di Intervento, il PII N° 7, avente una superficie territoriale di 15.331 mq.

Secondo l'art. 65 comma 5, è ammessa, nel rispetto degli indici e dei parametri di zona, come modalità di intervento, la nuova costruzione.

Secondo il Documento di Piano, invece, sulle aree ricomprese nel PII si dovrebbe procedere con la pianificazione dell'intero comparto, non essendo ammesso l'intervento diretto.

Il Perito formula espressa riserva anche sulla costruzione originaria della tettoia, come precedentemente indicato, in base all'indice di utilizzazione territoriale U_t posto dall'art. 65 pari a 0,50 mq/mq, stante la superficie catastale pari a mq 1.872, risulterebbero edificabili circa 936 mq di Slp (superficie lorda di pavimento). Lo sviluppo di quanto attualmente edificato, in termini di Slp (compresa l'abitazione a P1° non oggetto di pignoramento) risulta pari a circa 870 mq.

Il Perito ritiene possibile, ad un primo esame, procedere alla regolarizzazione mediante sanatoria almeno di parte delle opere abusive, circostanza che andrà valutata di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, atteso che l'indice del PII N° 7 è pari a 0,4 mq/mq, ossia inferiore a quello dell'art. 65, ma si tratta di indice fondiario.

Per altre opere, si dovrà procedere alla rimessa in pristino. In particolare si ritiene necessario, per quanto riguarda il capannone, procedere alla demolizione della scala esterna, inibendo l'accesso al sottotetto, considerando quindi la soletta come un semplice solaio di sottotetto e una gronda, poiché il suo sviluppo, pari a circa 250 mq, porterebbe a superamento dell'indice. Tale sottotetto dovrà quindi essere reso non utilizzabile. Il soppalco, avendo sviluppo pari a circa 84 mq, potrebbe essere oggetto di regolarizzazione (se non si utilizza l'indice fondiario, ma quello territoriale), previo pagamento di sanzioni, computate secondo il rivisto testo unico DPR 380/2001. In caso di non sanabilità, andrà rimossa la scala di accesso, mantenendo quindi la soletta, ai soli fini della copertura dei sottostanti locali, rendendo il soppalco inaccessibile.

Con riferimento ai locali a P2°, soprastanti l'abitazione e parte del capannone, gli stessi non possono essere sanati come abitazione, imponendo il comma 6 dell'art. 65 delle NTA, un'unica abitazione di 150 mq per unità produttiva. Al momento vi è un'unica unità produttiva e due abitazioni (PT e P1°) edificate entro l'anno 2000 (in realtà l'unità a P1° risulta licenziata come ufficio e non si sono reperiti cambi di destinazione d'uso a livello urbanistico), ma con sviluppo complessivo già superiore ai 150 mq. Andranno quindi rimosse le divisioni realizzate all'interno del sottotetto, comprese le pareti perimetrali dei locali soprastanti il capannone per la zona uffici. Andrà inoltre abbassata la copertura per riportarla all'altezza originale, si dovrà demolire la copertura del terrazzo e si dovranno rimuovere le due scale (quella interna e quella esterna) che vi accedono.

Il Perito ritiene invece nuovamente ed ipoteticamente percorribile, previa verifica con il competente Ufficio Tecnico Comunale, sanare la diversa distribuzione interna del capannone. Pure da verificare con l'UTC la sanabilità dei ripostigli, dell'ampliamento della tettoia e del portico. Gli spazi precedentemente indicati risulterebbero sanabili, non eccedendosi l'indice U_f di zona (art. 65), ma non lo sarebbero, almeno in parte, eccedendo l' U_t del PII N° 7. Circa il portico, la sua profondità limita l'illuminazione dei locali a PT, e quindi si dovrà verificare il rispetto dei rapporti aero-illuminanti. Si fa presente che il portico è sovrastato dal terrazzo e da parte dell'abitazione a P1° di proprietà di terzi e ad esso si innesta la scala esterna che consente l'accesso a detta abitazione.

In ultimo si segnala l'altezza dell'abitazione a PT, pari a 2,65 m, inferiore al minimo di Legge, pari a 2,70 m. Stanti le recenti modifiche al DPR 380/2001, per l'altezza interna risulterebbe ammessa una tolleranza del 2%, potendosi quindi accettare sino a 2,646 m di altezza. Quella rilevata rientra nella tolleranza.

Si segnala, in ultimo, la presenza di coperture contenenti, con estrema probabilità, amianto, nonché della piscina dismessa che, parimenti, andrà demolita.

Per quanto riguarda la conformità catastale, il Perito fa presente che unità immobiliari corrispondono solo parzialmente alle planimetrie catastali presenti in banca dati della AdE. In particolare non vi è traccia della suddivisione dei locali a P2°, né dell'ampliamento degli stessi e non risultano alcune divisioni all'interno del capannone. A seguito degli adeguamenti edilizi e urbanistici, si renderà necessario procedere a riaccatastamento dei beni, con procedura DOCFA.

Vincoli ed oneri giuridici

Nessuno che resterà a carico dell'acquirente.

Certificazione energetica

Ai sensi della vigente normativa regionale, non è necessaria per una vendita giudiziaria. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato di stima a cui si rimanda, allegato alla pubblicità della vendita effettuata sui siti www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it e www.astalegale.net (link reperibili anche sul sito www.tribunale.pavia.it)

al valore d'asta di € 80.000,00 (ottantamila/00)
offerta minima € 60.000,00 (sessantamila/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a: **€ 1.000,00 (euro mille)**

D E T E R M I N A
le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA

Il giudice dell'esecuzione ha nominato gestore della vendita telematica ASTE GIUDIZIARIE IN-LINEA SPA, tramite il proprio portale www.astegiudiziarie.it.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta di acquisto deve essere redatta e depositata, a pena di inammissibilità, in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, con la modalità e i contenuti previsti dagli artt. 12 e ss. del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 che si riportano al paragrafo successivo.

L'offerta, a pena di inammissibilità, è redatta tramite la compilazione del modulo web fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale delle vendite pubbliche, secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" ivi pubblicato.

A pena di inammissibilità l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare, attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: of-fertapvp.dgsia@giustiziacerit.it.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia. In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia, l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) la descrizione del bene;*
- f) l'indicazione del referente della procedura;*
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;*
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;*
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.*

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno

precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta può essere presentata da persona fisica, ad eccezione del debitore, da persona giuridica, da più persone, sia fisiche che giuridiche, che intendono acquistare *pro quota* o con diritti reali complementari, dal procuratore legale in rappresentanza dell'offerente e dal procuratore legale per persona da nominare.

L'offerta presentata per un minorenni deve essere sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerta presentata per un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerta presentata da più persone deve essere sottoscritta, con firma digitale, da un solo offerente cui deve essere allegata la procura notarile rilasciata a quest'ultimo da parte dei co-offerenti.

L'offerta presentata dal procuratore legale, sia in rappresentanza dell'offerente sia per persona da nominare, deve essere corredata dalla procura speciale notarile.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Per l'offerta presentata da persona fisica non è ammessa la procura a soggetto diverso dal procuratore legale (avvocato).

L'offerta presentata dalla persona giuridica è sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata dalla visura camerale da cui risultino i poteri oppure dalla procura notarile o dalla delibera che giustifichi i poteri.

Gli offerenti sono onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo¹ in via telematica (attualmente € 16,00).

Offerte presentate da altri soggetti saranno dichiarate inammissibili.

4. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e deve contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto (a cui comunque si rinvia per tutto quanto non indicato), i seguenti dati, con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale deve essere riportato in un documento separato da allegare all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v. L.n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente.

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, comprensivo del numero del lotto, ufficio giudiziario, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Pavia;

c) l'indicazione del referente della procedura (Professionista delegato);

d) data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

¹ Il pagamento del bollo deve essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamenti online tramite PagoPA- utenti non registrati > Bollo su documento" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>. **La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici deve essere allegata alla PEC** con cui viene inviato il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale. La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

- e) l'indicazione del prezzo offerto che non può essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto rispetto al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita;
- f) il termine di pagamento del prezzo che non può comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile);
- g) l'importo versato a titolo di cauzione, con data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN - o codice simile - composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);
- h) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta a cui l'offerente acconsente che siano inviate tutte le comunicazioni previste e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni;
- i) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

All'offerta devono essere allegati in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:

- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente;
- se questi è coniugato o unito civilmente in comunione legale dei beni copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente;
- qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da pubblico ufficiale;
- qualora l'offerente sia minore di età, interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che agisce in suo nome con la copia della relativa autorizzazione del giudice tutelare;
- se l'offerente non è una persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale risalente a non più di tre mesi, nonché copia della delibera assembleare o consiliare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato);
- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti di identità;
- se l'offerta è presentata dall'avvocato, copia anche per immagine della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento di identità di entrambi;
- contabile del bonifico attestante il versamento della cauzione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- ricevuta di pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici <http://pst.giustizia.it>;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

La cauzione deve essere versata esclusivamente con unico bonifico sul conto corrente intestato a **PROC. ES. IMM. R.G.E. N. 44/2024**, acceso presso la Banca Credito Cooperativo **IBAN IT40A0838611300000000375099** con causale: PROC. ES. IMM. RGE seguito dal numero e dall'anno della procedura esecutiva immobiliare con indicato un "nome di fantasia"; il versamento della cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà essere eseguito in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

A pena di inammissibilità dell'offerta, la cauzione deve essere di importo pari almeno al 10 % del prezzo offerto.

In caso di mancato versamento del saldo prezzo la cauzione è trattenuta dalla procedura esecutiva. In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione è restituita al soggetto offerente mediante bonifico bancario sul conto corrente da cui proviene il pagamento con costo del bonifico a carico della procedura.

7. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si procede all'aggiudicazione al maggior offerente, anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

8. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche sono aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno e all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, dà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procede a gara sull'offerta più alta, che ha durata sino alle ore 15 del giorno successivo a quello di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte, termine avviato dal Professionista delegato; durante il periodo della gara, ogni partecipante può effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa è prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara ha luogo entro il giorno successivo al suo termine, scadenza prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene è definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura a chi ha effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura dispone la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulta aggiudicatario la cauzione è restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale è stata inviata.

9. AGGIUDICAZIONE

Alla scadenza della gara, all'esito degli eventuali prolungamenti, il professionista delegato procede all'aggiudicazione, stilando verbale, individuando il miglior offerente. In caso di unica offerta, anche se l'offerente non si è collegato alla vendita telematica, il bene è aggiudicato all'offerente. In caso di pluralità di offerte e di gara, il bene è aggiudicato all'offerente che ha effettuato, al termine del tempo concesso, il maggior rialzo. In caso di pluralità di offerte senza che siano effettuati rilanci, il bene è aggiudicato all'offerente che ha offerto di più, in subordine, a parità di prezzo offerto, a quello che ha depositato cauzione più alta, che ha indicato il minor tempo per il versamento del saldo prezzo. A parità di tutte queste condizioni all'offerente che ha depositato l'offerta per primo.

10. ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare al Professionista delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa,

ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

11. TERMINI PER IL SALDO PREZZO E PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

In caso di aggiudicazione, il termine (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile) per il deposito del saldo del prezzo (prezzo al netto della cauzione versata) e delle spese (imposta di registro ipotecaria e catastale, eventuale IVA, spese di trascrizione del decreto di trasferimento, contributo sul compenso del delegato ex art. 2, comma settimo, DM 227/2015) è comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle ulteriori spese deve essere effettuato comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

Il mancato versamento del prezzo nel termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta e comunque non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione comporta la decadenza dall'aggiudicazione con trattenimento della cauzione a titolo di multa e sanzione ex art. 587 c.p.c. e possibilità di condanna al risarcimento del danno ex art. 177 disp. att. c.p.c.

Entro il medesimo termine, l'aggiudicatario deve rendere al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 D.lgs. 231/2007 (dichiarazioni antiriciclaggio) a pena di decadenza dall'aggiudicazione con le medesime conseguenze prescritte per il mancato versamento del saldo prezzo (trattenimento della cauzione e condanna al risarcimento del danno).

[B]

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) deve essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva (salvo il caso di acquisto tramite mutuo bancario in cui è possibile depositare al professionista delegato assegno circolare) entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile), a pena di decadenza dall'aggiudicazione, trattenimento a titolo di multa della cauzione versata ed eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 177 disp. att. c.p.c.; entro il medesimo termine l'aggiudicatario, oltre al prezzo, dovrà versare gli oneri fiscali (nella misura e con le modalità che saranno indicati dal Professionista Delegato) e una quota del compenso del professionista delegato per il trasferimento del bene così determinata (già comprensiva dell'onorario per la trascrizione del decreto di trasferimento):

- € 693,00 per acquisti inferiori ad € 100.000,00
- € 968,00 per acquisti compresi tra € 100.000,00 ed € 500.000,00
- € 1.243,00 per acquisti superiori ad € 500.000,00

il tutto oltre IVA (22%) e contributo previdenziale (4%).

2. Il pagamento del saldo prezzo e degli oneri fiscali va effettuato attraverso due versamenti differenti sul conto corrente della procedura; il pagamento della quota di compenso del professionista delegato a carico dell'aggiudicatario va effettuato tramite versamento diretto al Professionista Delegato.

3. L'aggiudicatario che intenda avvalersi di benefici fiscali dovrà farne richiesta e renderne le relative dichiarazioni all'atto dell'aggiudicazione e, se richiesta, produrre la relativa documentazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo.

4. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

[C]

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le informazioni relative alla vendita sono pubblicizzate attraverso:

- a. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;
- b. la pubblicazione sui siti individuati per la pubblicità ex art.490 II co. c.p.c.:

www.asteanunci.it - www.astalegale.net - www.astegiudiziarie.it

e:

www.idealista.it - www.casa.it - www.subito.it - www.bakeca.it

RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi che sono stati convertiti in pignoramento, che saranno cancellati a cura e spese della procedura;
- e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;
- f) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

A V V E R T E

- 1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto;
- 2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
- 3. che, avvenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

I N F O R M A

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di funzionamento del portale del Gestore incaricato della vendita attraverso la consultazione del relativo sito web.

Per tutto quanto non direttamente contemplato dal presente avviso si rimanda alla legge e al regolamento ministeriale sulla vendita telematica.

Pavia, 3 Marzo 2025

Professionista Delegato

Dott.ssa Isabella Nana

